

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ORLANDI MAURO

Nella seduta del 12/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Esponde il ricorrente di aver estinto un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dopo 63 rate su 120. Reputando opaca la distinzione tra oneri *recurring* e *up front*, egli ha chiesto il rimborso della somma dovuta *pro rata temporis*, al netto degli importi riconosciuti in sede di conteggio estintivo a titolo di rimborso commissioni per estinzione anticipata.

Replica l'intermediario che non sussiste alcuna opacità nelle condizioni di contratto. Le commissioni bancarie percepite dalla convenuta sono già state rimborsate "pro quota" al ricorrente in fase di estinzione anticipata del prestito, come risulta dal conteggio estintivo. Il ricorrente chiede al Collegio il rimborso complessivo delle somme dovute *pro rata temporis*. L'intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO

Il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; posto che, alla stregua di tali criteri, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 5.524,62. Non può essere accolta la domanda sulle spese trattandosi di materia sottratta alla difesa tecnica.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda la somma di € 5.524,62 alla parte ricorrente, oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA